

OGGETTO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA (RA) - 1° STRALCIO - CUP J21B20001050001" nell'ambito del PNRR - MISSIONE 4: "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1: "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" e dovrà essere svolto in conformità all'art. 92, co. 1, del D.L.gs 81/2008 secondo quanto disposto dall'art. 101, co. 6, del D.L.gs 50/2016 oltre alle ulteriori disposizioni normative e regolamenti di settore vigenti.

2. Descrizione delle prestazioni richieste e modalità di svolgimento

L'art. 89, co. 1, lett. f) del D.L.gs 81/08 definisce:

"coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;"

Pertanto, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è una **figura professionale che garantisce il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l'esecuzione del cantiere**. Il suo ruolo consiste nel verificare l'idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell'effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività di imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi al fine di evitare interferenze pericolose.

Il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 92 del D.L.gs 81/2008, comprenderà le seguenti attività:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica dell'idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC;
- adeguamento del PSC e del Fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute in seguito alle proposte delle imprese esecutrici, dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica dell'adeguamento dei POS delle imprese esecutrici, se necessario;
- organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché della loro reciproca informazione;
- verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni del D.L.gs 81/2008 e alle prescrizioni del PSC, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il soggetto incaricato, inoltre, dovrà:

- effettuare periodiche e puntuali visite in cantiere, almeno una visita a cadenza settimanale fermo restando la possibilità di incrementare tale numero per specifiche tipologie di intervento, per controllare le condizioni di sicurezza e per fornire le prescrizioni ed istruzioni ritenute opportune, organizzando anche specifici incontri tenuti con le Imprese esecutrici;
- procedere alla stesura di apposite relazioni scritte o verbali circa le situazioni riscontrate in cantiere ed i provvedimenti adottati in relazione a ciascuna visita effettuata;
- redigere una relazione finale di coordinamento dell'attività svolta nell'ambito del cantiere alla fine della prestazione.